



COMUNE DI FANO

Oggetto avviso:	D.Lgs. n.102 del 04/07/2014
Data avviso:	28/11/14

Il D.Lgs. n.102 del 04/07/2014 prevede all'art.14 le seguenti novità:

1) MODIFICA DELLE MODALITÀ DI DEROGA AGLI EXTRASPESSORI NEI CASI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

a) NUOVA COSTRUZIONE

Per accedere agli incentivi è necessario dimostrare una riduzione minima del 20 per cento (prima era il 10%) dell'indice di prestazione energetica (Epi) previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Le deroghe sono state portate a:

- 30 centimetri (prima erano 25 cm), eccedenti ai 30 cm, per tutte le strutture (murature e solai di copertura) che racchiudono il "volume riscaldato" (introdotto). La deroga riguarda esclusivamente le strutture che racchiudono il volume riscaldato. Sono pertanto esclusi dalle deroghe le strutture delimitanti vani scala condominiali, garage, cantine, depositi, sottotetti non accessibili, ecc., qualora non riscaldati.

- 15 centimetri (come prima), eccedenti ai 30 cm, per i solai orizzontali intermedi.

Si ricorda che la deroga all'altezza massima dell'edificio è data dalla somma dei singoli spessori in deroga previsti per ogni orizzontamento (15 cm per ogni solaio di piano + 30 cm in copertura).

b) CASI DI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Per accedere agli incentivi è necessario dimostrare una riduzione minima del 10 per cento (come prima) dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Le deroghe sono state portate a:

- 25 centimetri (prima erano 20 cm), eccedenti lo spessore esistente, per tutte le pareti verticali esterne.

- 30 centimetri (prima erano 25 cm), eccedenti lo spessore esistente e l'altezza massima dell'edificio, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

2) MODIFICATE LE DEROGHE PER GLI SCARICHI A PARETE

I commi 8 e 9 dell'art.14 richiamato prevedono deroghe a quanto disposto dal comma 9 dell'art.5 del D.P.R. n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", estendendo le possibilità di deroga all'installazione di scarichi a parete (comma 9-bis) ed introducendo però l'obbligo del rispetto di requisiti prestazionali dei generatori di calore installati (comma 9-ter).